

TI_GERICHTE 52.2001.79 vom 26. Oktober 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-10-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.79

FR: TI_GERICHTE 52.2001.79 du 26 octobre 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.79 del 26 ottobre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 9

cpv. 3 lett. b LDDS). 1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

E. 10

cpv. 2 e 11 cpv. 3 LDDS, nonché dall'art. 16 cpv. 3 ODDS (DTF 119 Ib 4 segg. consid. 2b e c). Allorquando più motivi di espulsione sono dati senza che nessuno di essi giustifichi, di per sé, l'adozione di questo provvedimento per ragioni di proporzionalità, la situazione dello straniero va valutata nel suo insieme, per cui, a seconda delle circostanze, il suo allontanamento può comunque apparire giustificato (cfr. Wurzbürger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308). 3. 3.1. In concreto, l'autorità di prime cure ha esplicitamente rinunciato a pronunciare una decisione di espulsione, ritenendo che la medesima fosse sproporzionata per rapporto al lungo soggiorno del ricorrente in Svizzera. Essa ha quindi emanato, in sua vece, una semplice misura di rimpatrio. La medesima autorità non ha tentato di accordarsi preventivamente con la Repubblica italiana in merito al trasferimento dell'interessato. Il provvedimento da essa pronunciato è dunque assimilabile ad una decisione d'espulsione - sprovvista di un divieto d'entrata in Svizzera - basata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS: per il che, esso deve rispettare tutte le condizioni previste dalla legge per questo genere di misura. 3.2. A partire dall'autunno 1996, _____ e _____ hanno dovuto ricorrere all'assistenza sociale. Fino all'emanazione della risoluzione governativa, il ricorrente ha contratto un debito verso lo Stato di fr. 72'808.-. _____ continua tuttora a non versare regolarmente alle sue due figlie gli alimenti, stabiliti dal Giudice civile in fr. 885.- mensili per ciascuna con decreto cautelare 18 settembre 1996 e, successivamente con sentenza 14 maggio 1999, in fr. 540.- sino al 16° anno di età rispettivamente in fr. 880.- fino alla loro maggiore età o alla fine dei loro studi. Dall'8 aprile 1998 al 30 dicembre 2000 il ricorrente ha invero rimborsato allo Stato complessivamente fr. 1'820.- tramite diversi acconti mensili da fr. 50.- a fr. 150.- (scritto dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato; ricorso ad 7, pag. 7). Tuttavia, questi versamenti - incostanti - sono insufficienti e non permettono, a questo ritmo, di pronosticare un miglioramento della situazione, visto che lo Stato continua ad anticipare gli alimenti a _____ e _____. Tanto più che i coniugi _____ avevano modificato il contributo alimentare a carico dell'insorgente fissato dal Giudice civile il 18 settembre 1996, "in considerazione dell'attuale situazione economica del padre" (dispositivo n. 2 della sentenza di divorzio 14 maggio 1999, pag. 3). Ne consegue che, avendo fatto cadere le sue figlie a carico dello Stato in maniera continua e rilevante, il ricorrente adempie gli estremi

per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS. 4. Occorre ora verificare se il provvedimento adottato rispetta il principio di proporzionalità, in particolare le esigenze poste dagli art. 10 cpv. 2 e 11 cpv. 3 LDDS nonché l'art. 16 cpv. 3 ODDS. 4.1. _____ ha 39 anni e risiede nel nostro Paese dal 1983. La lunga durata del suo soggiorno in Svizzera costituisce un elemento di sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti per valutare la proporzionalità di una misura d'allontanamento adottata per ragioni d'indigenza (DTF 119 Ib 1 consid. 4c). D'altra parte, come ha già avuto modo di rilevare il Tribunale federale confermando il rimpatrio di un cittadino africano residente in Svizzera da oltre vent'anni (RDAT 1999 I N. 56) va anche preso in considerazione il comportamento generale dell'insorgente. Attivo come consulente assicurativo, nel settembre 1996 il ricorrente è rimasto senza lavoro e ha beneficiato fino alla fine di maggio 1998 delle indennità di disoccupazione nella misura di fr. 2'000.–/2'514.– mensili (v. verbale di pignoramento 13 febbraio 1997 e scritto 18 giugno 1999 dell'insorgente). Il 9 ottobre 1997, egli è stato minacciato di espulsione. Nel giugno 1998 egli ha ricominciato a lavorare, questa volta come indipendente, per diverse compagnie di assicurazione. Le sue entrate oscillavano tra 2'000.– e 4'000.– franchi (verbale d'interrogatorio 24 novembre 1998 Polizia cantonale). Su richiesta del dipartimento, il 18 giugno 1999 il ricorrente ha invocato la sua precaria situazione economica e ha affermato in particolare che voleva evitare in ogni modo che le sue figlie cadessero nuovamente a carico dell'assistenza sociale. A seguito di tali argomenti, il 5 luglio successivo l'autorità di prime cure si è limitata ad ammonirlo ancora una volta, avvertendolo che se lo Stato avesse continuato ad anticipare gli alimenti a _____ e a _____ dopo il mese di gennaio 2000 e se nel contempo egli non avesse rimborsato il debito, sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative. Dal maggio 2000, egli lavora presso la _____ di _____ con uno stipendio mensile di fr. 2'000.–, ridotto dal 1° novembre 2000 a fr. 1'500.–, oltre ad eventuali commissioni e a un'indennità di fr. 500.– quale rimborso spese (ricorso ad 3, pag. 3). Ora, la crisi coniugale ha verosimilmente colpito l'interessato anche dal profilo economico. D'altra parte, però, e nonostante fosse già stato ammonito a due riprese, l'insorgente non ha reso verosimile di aver fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per migliorare la sua situazione economica, mettendo a profitto la sua esperienza professionale e le sue conoscenze linguistiche. Egli si è limitato a chiedere un aiuto economico ad amici e alla sorella, ma non ha evitato che le sue due figlie continuassero a cadere a carico dell'assistenza pubblica. Egli non ha nemmeno contestato lo scritto 7 novembre 2000 del dipartimento, che lo invitava a formulare osservazioni sul fatto che si stava esaminando la possibilità di emettere nei suoi confronti un'espulsione amministrativa o una decisione di rimpatrio. Durante il suo soggiorno in Svizzera, l'insorgente ha pure interessato le autorità amministrative e giudiziarie penali. Il 15 luglio 1994 il Polizeirichteramt del Canton Zugo gli ha inflitto una multa di fr. 240.– per infrazione alla LCStr (velocità eccessiva), mentre il 2 dicembre 1995 le autorità competenti in materia di circolazione stradale gli hanno revocato la licenza di condurre per la durata di sei mesi. L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha pure chiesto l'apertura di un procedimento penale a carico dell'insorgente per trascuratezza degli obblighi di mantenimento nei confronti di _____ e _____ (v. scritto 21 settembre 1999 a _____). Come se non bastasse, l'insorgente ha a suo carico due attestati di carenza beni per complessivi fr. 2'643.70 (v. verbali di pignoramento 13 febbraio 1997 e 14 giugno 2000) ed è pure rimasto per qualche tempo senza fissa dimora (v. rapporto 5 ottobre 1998 Polizia cantonale e verbale d'interrogatorio di polizia 24 novembre 1998 del

ricorrente). Di conseguenza, egli denota pure una certa incapacità di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS). 4.2.

_____ è cittadino italiano naturalizzato. In quel Paese, egli ha vissuto dal 1979 al 1982 frequentando gli studi liceali (v. verbale d'interrogatorio 24 novembre 1998). Il suo trasferimento in Italia non pregiudica in maniera eccessiva la sua risocializzazione, visto che nella vicina Penisola stile di vita, lingua e cultura sono simili a quelli ticinesi. In questo senso si può dunque affermare che l'insorgente non si troverà confrontato con insuperabili difficoltà di adattamento. Del resto, come ha rilevato il Consiglio di Stato nella propria risoluzione (consid. G.4.), con la pronuncia di rimpatrio, al ricorrente rimane comunque la possibilità di rientrare in Svizzera nell'ambito delle normative per i turisti. Cosicché rimangono salvaguardate le relazioni con le due figlie residenti in Ticino, affidate alle cure e all'educazione della madre, nonché con sua sorella _____, che vive da anni nel nostro Paese. 5. L'insorgente invoca la protezione dell'art. 8 CEDU, sottolineando il suo legame con _____ e _____ e alle quali ha donato la sua quota parte della casa che possedeva a _____ in comproprietà con la ex moglie. Non occorre tuttavia esaminare in che misura il ricorrente sia legittimato a prevalersi della violazione dell'art. 8 CEDU nelle relazioni con le sue due figlie. In particolare non va approfondito se, come asserito, egli intrattenga con le figlie rapporti più che ottimi e se, pertanto, con esse esista un legame stretto, intatto ed effettivamente vissuto (cfr. DTF 115 Ib 99 consid. e). Comunque sia, giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare è ammissibile, se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria, in particolare, per la protezione dell'ordine pubblico e per il benessere economico del Paese. Orbene, la decadenza del permesso di domicilio al ricorrente persegue tali fini e scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario. Del resto, come già precedentemente indicato, andando ad abitare in Italia, _____ potrà valicare la frontiera ed esercitare il suo diritto di visita a _____ e a _____ senza alcun problema di natura amministrativa. 6. Le autorità inferiori, limitandosi ad emanare una decisione di rimpatrio nei confronti del ricorrente, non hanno dunque disatteso gli art. 7, 9, 10 cpv. 1,

E. 11

cpv. 3 LDDS e 16 ODDS, ma nemmeno l'art. 8 CEDU. La decisione censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

7. Infine, il fatto che l'insorgente intenda sposarsi con una cittadina elvetica non permette di mutare il giudizio; in particolare non esclude la pertinenza dei motivi che hanno condotto l'autorità a dichiarare decaduto il suo permesso. 8. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Visto l'esito del gravame, la relativa domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 1, 7, 9, 10, 11 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61, 63 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza _____ (23 gennaio 1962), cittadino italiano, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il

E. 15

dicembre 2001 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico dell'insorgente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a:

_____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.